

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 febbraio 2021, n. 019/Pres.

**Regolamento recante “Modalità per il rilascio dei documenti previsti per l’esercizio della pesca sportiva nelle acque interne, in attuazione dell’articolo 27 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)”.**

---

Vedi anche quanto disposto dall’art. 36, LR. 6/2021 (B.U.R. 19/5/2021, S.O. n. 15).

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Licenza di pesca sportiva
- Art. 3 Presentazione della domanda di iscrizione all’esame per il rilascio della licenza di pesca sportiva
- Art. 4 Modalità e i criteri per lo svolgimento dell’esame per il rilascio della licenza di pesca sportiva
- Art. 5 Criteri minimi per l’organizzazione dei corsi preparatori all’esame
- Art. 6 Criteri minimi per il riconoscimento dell’avvenuta frequenza dei corsi preparatori all’esame
- Art. 7 Modalità per il rilascio della licenza di pesca sportiva
- Art. 8 Documento per le registrazioni e relative modalità di compilazione
- Art. 9 Modalità per il rilascio e per la restituzione all’ETPI del documento per le registrazioni
- Art. 10 Modalità di sostituzione dei documenti previsti per l’esercizio della pesca sportiva
- Art. 11 Numero massimo delle giornate di pesca
- Art. 12 Disposizioni finali ed entrata in vigore

Allegato A – Fac simile della licenza di pesca sportiva (articolo 2).

Allegato B – Fac simile del documento per le registrazioni (articolo 8).

Art. 1  
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), di seguito denominata legge, individua, con particolare riferimento al comma 10:

- a) il fac simile della licenza di pesca sportiva;
- b) il fac simile del documento per le registrazioni dei dati inerenti l'attività di pesca sportiva, di cui all'articolo 27, comma 8, della legge, e le relative modalità di compilazione;
- c) le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame per il rilascio della licenza di pesca sportiva;
- d) i criteri minimi per l'organizzazione e per la rilevanza dell'avvenuta frequenza dei corsi preparatori al superamento dell'esame, realizzati dalle società sportive, dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 2, della legge;
- e) il numero massimo delle giornate in cui è consentito pescare, per settimana e per mese, a seguito del pagamento del canone annuale;
- f) le modalità per il rilascio della licenza e del documento per le registrazioni, per la restituzione all'Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI) di tale documento e per la sostituzione di entrambi i documenti in caso di smarrimento, furto o distruzione.

Art. 2  
(Licenza di pesca sportiva)

1. La licenza di pesca sportiva consiste in un documento redatto secondo il fac simile di cui all'Allegato A al presente regolamento, recante i seguenti dati:

- a) cognome e nome del titolare;
- b) codice alfanumerico univoco del titolare, consistente nel suo codice fiscale, se disponibile, o in un codice assegnato dal sistema informatico dell'ETPI;
- c) data e luogo di nascita del titolare;
- d) data di rilascio della licenza;
- e) codice alfanumerico univoco, che contrassegna la licenza ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della legge.

2. Tale documento è rilasciato a coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 4 ed hanno compiuto l'età di quattordici anni.

Art. 3  
(Presentazione della domanda di iscrizione all'esame per il rilascio della licenza di pesca sportiva)

1. Può presentare la domanda di iscrizione all'esame per il rilascio della licenza di pesca sportiva chi ha compiuto l'età di tredici anni alla data fissata per la prova scritta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

2. L'interessato presenta anche per via telematica la domanda, nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali in materia di bollo, su apposito modello predisposto dall'ETPI e pubblicato sul proprio sito istituzionale.

3. La domanda, corredata da copia del documento di identità, indica i dati di identificazione del richiedente e relativi recapiti (telefono, mail, pec) da utilizzare per le comunicazioni inerenti il procedimento di rilascio della licenza di pesca sportiva.

4. La domanda di persona minorenni è sottoscritta dal genitore o dal tutore, che allega copia di un proprio documento di identità, nonché copia di un documento di identità del minore interessato.

5. I candidati che non superano l'esame, senza presentare una nuova domanda, possono partecipare alle sessioni d'esame successive entro lo stesso anno, segnalando la propria partecipazione all'ETPI, a mezzo di posta elettronica o di altra modalità individuata con decreto dal Direttore generale dell'ETPI, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

6. I candidati che non superano l'esame, presentano una nuova domanda per partecipare alle sessioni d'esame che si svolgono in un anno successivo.

#### Art.4

*(Modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame per il rilascio della licenza di pesca sportiva)*

1. L'esame per il rilascio della licenza di pesca sportiva consiste in una prova scritta, in forma di quiz, ed in un eventuale colloquio, sulle materie elencate dal comma 4.

2. L'esame si svolge in seduta pubblica dinanzi ad una Commissione nominata con decreto dal Direttore generale dell'ETPI nel rispetto della normativa regionale vigente.

3. La Commissione d'esame è composta da tre commissari, individuati tra le seguenti categorie:

- a) un componente del Corpo forestale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o una delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica di cui all'articolo 43 della legge, che funge da Presidente, o suo sostituto;
- b) un esperto ittiologo, o suo sostituto;
- c) un pescatore sportivo, o suo sostituto, indicati congiuntamente dai membri eletti in rappresentanza dei pescatori sportivi nel Comitato ittico di cui all'articolo 10 della legge.

4. Funge da segretario un dipendente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in servizio presso l'ETPI, di categoria non inferiore alla C.

5. Le materie oggetto di esame sono:

- a) cenni di ecologia degli ecosistemi acquatici: catena alimentare, piramide ecologica, struttura ed ecologia di popolazione, competizione, predazione e migrazioni;
- b) biologia, ecologia e riconoscimento delle principali specie ittiche autoctone e alloctone delle acque interne del Friuli Venezia Giulia;
- c) elementi di gestione ittica: immissioni, contrasto alle specie esotiche invasive, zonazione del territorio e dei corsi d'acqua, pianificazione e gestione del prelievo;
- d) disciplina della pesca sportiva;
- e) principali tecniche, attrezzi ed esche utilizzate nell'esercizio della pesca e norme di comportamento.

6. La prova scritta, della durata massima di sessanta minuti, è articolata in una combinazione di quaranta domande, differenti per ogni candidato; a ciascuna domanda corrispondono tre risposte alternative, delle quali una sola corretta, così suddivise:

- a) numero sette domande inerenti l'ecologia degli ecosistemi acquatici;
- b) numero sette domande inerenti la biologia, ecologia e il riconoscimento delle principali specie ittiche;
- c) numero sette domande inerenti gli elementi di gestione ittica;
- d) numero dodici domande inerenti la disciplina della pesca sportiva;
- e) numero sette domande inerenti le tecniche, gli attrezzi, le esche e le norme di comportamento.

7. Ad ogni risposta corretta sono attribuiti due punti; ad ogni risposta errata sono attribuiti zero punti; ad ogni mancata risposta è sottratto un punto. La partecipazione ai corsi preparatori al superamento dell'esame, realizzati dalle società sportive, dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 2, della legge, attribuisce sei punti. La sufficienza è raggiunta al conseguimento di settanta punti.

8. I candidati che conseguono tra sessantadue e sessantanove punti sono ammessi al colloquio, della durata massima di quindici minuti, da svolgersi possibilmente nella stessa giornata della prova scritta. Il candidato supera il colloquio se dimostra di possedere competenze sufficienti, a giudizio della Commissione, nell'ambito delle materie elencate dal comma 4.

9. Costituiscono motivi di esclusione dalla prova d'esame:

- a) abbandono della sede d'esame;
- b) superamento del tempo a disposizione per la prova scritta;
- c) impiego di apparecchiature telefoniche o informatiche non autorizzate dalla Commissione;
- d) utilizzo di documentazione non autorizzata dalla Commissione;
- e) suggerimenti e copiature.

10. La Commissione d'esame, con apposito verbale sottoscritto dai componenti e dal segretario, esprime per ciascun candidato esaminato il giudizio finale di superamento o non

superamento dell'esame. L'esito della prova è comunicato al candidato al termine della stessa.

11. La serie di domande utilizzate nell'ambito della prova scritta, periodicamente aggiornate, è pubblicata sul sito istituzionale dell'ETPI, unitamente al materiale didattico disponibile.

12. Con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI è stabilito il calendario delle sessioni d'esame che fissa la data, l'ora e il luogo di svolgimento dell'esame, nonché il termine di presentazione delle domande di iscrizione e l'eventuale numero massimo di iscrizioni ammissibili per ciascuna sessione d'esame.

13. L'ETPI pubblica con congruo anticipo sul proprio sito il calendario delle sessioni d'esame. Tale pubblicazione ha il valore di comunicazione personale al candidato. Eventuali variazioni di data, orario e modifiche di carattere organizzativo sono pubblicate sul sito dell'ETPI o comunicate personalmente su richiesta dell'interessato.

14. Nel caso in cui il numero delle domande pervenute superi il numero dei posti disponibili, l'ETPI pubblica sul proprio sito l'elenco dei candidati ammessi a ciascuna sessione d'esame, secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo delle domande pervenute.

#### Art.5

*(Criteri minimi per l'organizzazione dei corsi preparatori all'esame)*

1. I corsi preparatori al superamento dell'esame di cui all'articolo 4, realizzati dalle società sportive, dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'art. 17, comma 2 della legge, sono organizzati nel rispetto dei seguenti criteri minimi:

- a) è obbligatoria la trattazione delle materie d'esame elencate all'art. 4, comma 5; gli organizzatori hanno facoltà di sviluppare ulteriori argomenti ritenuti utili alla formazione dell'aspirante pescatore;
- b) la durata minima del corso è fissata in dodici ore per la trattazione delle materie di cui alla lett. a), alle quali possono sommarsi esercitazioni di carattere pratico e altri contenuti facoltativi;
- c) il corso può essere articolato in più giornate ed è organizzato in modo che ogni argomento sia trattato per il seguente numero di ore:
  - 1) ecologia degli ecosistemi acquatici: un'ora
  - 2) biologia, ecologia e il riconoscimento delle principali specie ittiche: tre ore;
  - 3) elementi di gestione ittica: due ore;
  - 4) disciplina della pesca sportiva: quattro ore;
  - 5) tecniche, attrezzi, esche e norme di comportamento: due ore.

2. Le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato che intendono organizzare i corsi preparatori, inviano all'ETPI, anche per via telematica, la seguente documentazione:

- a) programma del corso specificando data, orario e luogo e modalità di svolgimento;
- b) nominativi dei docenti incaricati, suddivisi per materie di riferimento;
- c) descrizione della logistica con particolare riferimento alle dotazioni tecnologiche e ai locali utilizzati per lo svolgimento del corso;
- d) nominativo del responsabile del corso;
- e) eventuale numero minimo e massimo di partecipanti ammessi;
- f) modello del registro presenze.

3. L'elenco dei corsi organizzati nel rispetto del comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale dell'ETPI.

4. L'ETPI vigila sulla corretta attuazione dei corsi organizzati dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 2, della legge; a tal fine gli organizzatori consentono in ogni momento l'ingresso presso la sede del corso agli incaricati dell'ETPI per la vigilanza.

#### Art.6

*(Criteri minimi per il riconoscimento dell'avvenuta frequenza dei corsi preparatori all'esame)*

1. Ciascun interessato presenta direttamente all'organizzatore del corso la domanda di partecipazione, redatta su apposito modello.

2. Per ottenere l'attribuzione dei sei punti di cui all'art. 4 comma 7, il corsista è tenuto obbligatoriamente a partecipare ad almeno il settantacinque per cento delle ore previste dal programma del corso, comprovando la presenza con l'apposizione del proprio nominativo sul registro presenze all'inizio e alla fine delle singole lezioni. Il registro riporta anche il nominativo dei docenti incaricati ed è vidimato dal responsabile del corso e conservato per almeno ventiquattro mesi, per eventuali verifiche da parte dell'ETPI.

3. Gli organizzatori del corso rilasciano ai corsisti che hanno partecipato ad almeno il settantacinque per cento delle ore previste dal programma del corso, un attestato di frequenza che riporta, oltre alle generalità del corsista, la data, il luogo di svolgimento del corso, le ore di frequenza, il nome e la firma del responsabile del corso.

4. Gli organizzatori del corso inviano all'ETPI l'elenco dei corsisti ai quali hanno rilasciato il suddetto attestato di frequenza.

#### Art. 7

*(Modalità per il rilascio della licenza di pesca sportiva)*

1. L'ETPI rilascia la licenza tramite i propri Uffici licenze e per la sua capillare consegna sul territorio può avvalersi di recapiti aperti presso altri soggetti pubblici e privati, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

2. L'ETPI rilascia la licenza in formato digitale in seguito alla verifica dell'avvenuto superamento del previsto esame e del pagamento dei costi di rilascio e la invia a mezzo di posta elettronica al recapito indicato dal richiedente per riceverla in consegna.

3. Su richiesta dell'interessato, la licenza può essere stampata su idoneo supporto dall'ETPI.

4. I costi di rilascio e di stampa della licenza sono determinati con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI e sono a carico del richiedente.

#### Art. 8

##### *(Documento per le registrazioni e relative modalità di compilazione)*

1. Il documento per le registrazioni delle informazioni inerenti all'attività di pesca sportiva, di cui all'articolo 27, comma 8, della legge, consiste in un documento redatto in duplice versione, secondo il fac simile di cui all'Allegato B al presente regolamento:

- a) la versione annuale, che è rilasciata quando il pescatore titolare di licenza di pesca sportiva ha pagato il canone annuale, che consente di effettuare la pesca sportiva nell'intero anno cui si riferisce il pagamento;
- b) la versione infra-annuale, che è rilasciata quando il pescatore ha pagato il canone infra – annuale, che consente di effettuare la pesca sportiva per un periodo di tempo limitato.

2. Tale documento consente all'ETPI di acquisire informazioni per finalità di controllo dell'attività di pesca sportiva ed anche per finalità statistiche e di monitoraggio della fauna ittica attraverso la verifica e la rielaborazione dei dati sulle catture. L'ETPI può realizzare tale documento anche ricorrendo a soluzioni informatiche per l'acquisizione e la trasmissione dei dati registrati.

3. Le informazioni sono annotate sul documento per le registrazioni in modo indelebile e si differenziano in base al soggetto che vi è tenuto, come di seguito indicato:

- a) l'ETPI, o il recapito che rilascia il documento, annotano:
  - 1) cognome e nome del titolare del documento;
  - 2) codice alfanumerico univoco, che contrassegna la licenza di pesca del titolare, oppure data e luogo di nascita del titolare del documento, se rilasciato nella versione infra- annuale a pescatore privo di licenza di pesca;
  - 3) data di rilascio del documento;
  - 4) periodo di validità del documento: si annota l'anno cui si riferisce il pagamento se il pescatore ha pagato il canone annuale; si annotano le singole giornate di cui all'articolo 27, comma 2, della legge se il pescatore ha pagato il canone infra – annuale;
  - 5) regime o regimi di pesca consentiti, in relazione alla tipologia di canone pagato;
  - 6) codice identificativo del documento;
  - 7) identificativo del soggetto che provvede al rilascio.
- b) il pescatore, nel rispetto del comma 4, annota:

- 1) data di ciascuna giornata di pesca e zona in cui viene esercitata l'attività;
  - 2) regime di pesca;
  - 3) specie e quantità del pesce catturato e trattenuto e fascia oraria della cattura;4) segnalazione facoltativa di cattura o osservazione accidentali di specie esotiche invasive, indicate nel calendario di pesca sportiva di cui all'articolo 26 della legge;
- c) gli organi preposti alla vigilanza ittica, annotano:
- 1) i controlli effettuati.

4. Il pescatore esegue le annotazioni di cui al comma 3, lett. b), numeri 1 e 2 prima di iniziare ad esercitare l'attività in ciascun sito di pesca e provvede immediatamente alle annotazioni di cui al comma 3, lett. b), numero 3. La fascia oraria della cattura può essere indicata annotando una "M" nel caso di cattura effettuata tra le ore 0:00 e le ore 12:00; una "P" nel caso di cattura effettuata tra le ore 12:00 e le ore 20:00; una "S" nel caso di cattura effettuata tra le ore 20:00 e le ore 24:00.

#### Art. 9

*(Modalità per il rilascio e per la restituzione all'ETPI del documento per le registrazioni)*

1. L'ETPI rilascia il documento per le registrazioni tramite i propri Uffici licenze ed i recapiti aperti presso altri soggetti pubblici e privati, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

2. Il pescatore, titolare di licenza di pesca sportiva, che ha pagato il canone di cui all'articolo 27, comma 1, lett. a) della legge, può richiedere il rilascio del documento per le registrazioni avente validità annuale, di seguito denominato DRA.

3. Il periodo di validità del DRA è riferita all'anno cui si riferisce il pagamento del canone annuale, indipendentemente dalla data nella quale è stato eseguito il pagamento.

4. Il DRA è rilasciato, anche per via digitale telematica, dall'ETPI oppure da un suo recapito, previa verifica che il soggetto richiedente abbia ottenuto la licenza di pesca sportiva e pagato il canone annuale all'ETPI.

5. Se per il pagamento del canone annuale non è stato utilizzato il modulo predisposto dall'ETPI, il DRA può essere rilasciato esclusivamente dagli Uffici licenze dell'ETPI o dai recapiti da esso espressamente indicati.

6. Se il soggetto richiedente è titolare di licenza di pesca sportiva rilasciata in altre Regioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge e tale licenza non risulta contrassegnata dal codice alfanumerico univoco di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e) del presente regolamento, l'ETPI rilascia d'ufficio al pescatore una nuova licenza di pesca sportiva.

7. Il pescatore, anche non titolare di licenza di pesca sportiva, che ha pagato il canone di cui all'articolo 27, comma 1, lett. b) della legge, ottiene esclusivamente tramite procedura



telematica il rilascio del documento per le registrazioni avente validità infra-annuale, di seguito denominato DRI, sul quale sono automaticamente registrate le singole giornate di pesca di cui all'articolo 27, comma 2, della legge.

8. Nell'ambito della procedura telematica di cui al comma 7, il pescatore comprova la propria identità fornendo gli estremi di un proprio valido documento di identità e, se titolare di licenza di pesca sportiva, ne fornisce gli estremi.

9. Il pescatore sportivo restituisce il DRA all'ETPI, o ad un suo recapito, al momento del rilascio del DRA relativo alla seguente stagione di pesca sportiva e comunque entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello del rilascio.

10. Il pescatore sportivo può trasmettere all'ETPI le informazioni annotate sul DRA o sul DRI tramite procedura digitale telematica.

#### Art. 10

*(Modalità di sostituzione dei documenti previsti per l'esercizio della pesca sportiva)*

1. In caso di smarrimento, furto o distruzione dei documenti previsti per l'esercizio della pesca sportiva, il titolare presenta all'ETPI la relativa dichiarazione, redatta secondo la normativa vigente.

2. I duplicati della licenza di pesca sportiva e del documento per le registrazioni delle informazioni inerenti l'attività di pesca sportiva sono rilasciati dagli Uffici licenze dell'ETPI o dai recapiti da esso espressamente indicati, previo pagamento dei costi di rilascio e di spedizione, determinati con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI.

#### Art. 11

*(Numero massimo delle giornate di pesca)*

1. Il pescatore sportivo che ha pagato il canone annuale di cui all'articolo 27, comma 1, lett. a) della legge, può effettuare un numero massimo di sedici giornate di pesca ogni mese. Sono fruibili tutti i giorni della settimana.

2. Le giornate di pesca non fruite non sono recuperabili.

#### Art. 12

*(Norma di rinvio)*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espressamente rinvio alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).




Art. 13

*(Disposizioni finali ed entrata in vigore)*

1. I fac simili dei documenti previsti per l'esercizio della pesca sportiva, di cui agli allegati A e B, nel rispetto dei contenuti minimi individuati dagli articoli 2, comma 1 e 8, comma 1, possono essere modificati con decreto del Direttore generale dell'ETPI nel caso di sopravvenute esigenze tecniche o di adeguamento normativo.

2. Il presente regolamento entra in vigore l'1 gennaio 2022.

Allegato A – Licenza di pesca sportiva (articolo 2)

 ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO	 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	La presente licenza di pesca sportiva ha durata e validità illimitata.
<p><i>cognome:</i> <i>nome:</i> <i>cod. titolare:</i> <i>data nascita:</i> <i>luogo nascita:</i> <i>data rilascio:</i> <i>cod. licenza:</i></p>		Durante l'attività di pesca il pescatore deve essere in possesso del documento di riconoscimento, della licenza di pesca sportiva, della ricevuta del pagamento del canone e del documento per le registrazioni debitamente compilato.
<p>LICENZA DI PESCA SPORTIVA NELLE ACQUE INTERNE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA</p>		<p><i>Imposta di bollo assolta in modo virtuale.</i> <i>Autorizzazione Intendenza di Finanza n.19857 del 06.12.1973</i></p>

Allegato B- Fac simile Documento per le registrazioni Versione annuale (riferito all'articolo 8, comma 1, lettera a)



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

**ENTE TUTELA  
PATRIMONIO ITTICO**

**CODICE IDENTIFICATIVO DOCUMENTO**

N°

**DOCUMENTO PER LE REGISTRAZIONI  
PER LA PESCA SPORTIVA  
ANNUALE**

**20XX**



**SPAZIO RISERVATO PER LA SEGNATURA DELLE SPECIE  
DI CUI È CONSENTITO IL TRATTENIMENTO  
DI UN SOLO ESEMPLARE ALL'ANNO**  
secondo le disposizioni riportate nel Calendario di pesca sportiva di cui all'art. 26 LR 42/2017

SPECIE	Cattura (M-P-S)	Giorno	Regime e zona di pesca
misura minima XX cm			

SPECIE	Cattura (M-P-S)	Giorno	Regime e zona di pesca
misura minima XX cm			

SPECIE	Cattura (M-P-S)	Giorno	Regime e zona di pesca
misura minima XX cm			

Appena trattenuto un esemplare: tra le ore 00.00 e le 12.00 annotare una **M**;  
tra le 12.00 e le 20.00 annotare una **P**; tra le 20.00 e le 24.00 annotare una **S**.

SPAZIO RISERVATO AI CONTROLLI		Ente/Firma	Corso o specchio acqua	Località e Comune	Data
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				

